

Avv. Antonio De Michele

FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE INFORMATICA FORENSE

CONGRESSO GIURIDICO FORENSE

S. Spirito in Sassia- Roma

20 marzo 2009

LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Cari Colleghi,

Nello spazio che il CNF, in occasione del più rilevante evento formativo per l'avvocatura, ha dedicato alla FIF, mi è stato affidato il compito di dare contezza di quella che per l'avvocatura e per i professionisti in genere, sarà una delle più rilevanti novità che dal prossimo anno cambierà il modo della comunicazione epistolare.

E' una novità frutto dei tempi, che ha subito un'accelerazione proprio per il particolare momento economico che la società globalizzata sta vivendo. Una novità quasi figlia della crisi, tanto è vero che è contenuta nel cd. Decreto anticrisi ed è trattata sotto il titolo che, pur non appagante per un libero professionista, che torna a vedersi equiparato ad un'impresa, fotografa la situazione dell'economia attuale: "***Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese***"

Ed infatti con il decreto legge "anti-crisi" n. 185 del 29.11.2008, come modificato dalla legge di conversione n. 2 del 28 gennaio 2009, pubblicata sulla G.U. n. 22 del 28.01.2009, è stato disposto all'art. 16¹ che tutti i professionisti iscritti negli Albi ed Elenchi, istituiti con legge dello stato,

¹ Art. 16 comma 7. "I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. "

compresi – per quanto ci riguarda - gli avvocati ed anche praticanti Avvocati abilitati al patrocinio, dal prossimo febbraio 2010 dovranno comunicare al proprio Ordine o Collegio di appartenenza l'indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie di certificazione contenente la data e l'ora dell'invio e ricezione della comunicazione.

Gli ordini e i collegi ricevuta la comunicazione da parte degli iscritti dovranno provvedere a pubblicare, in via telematica, in un elenco riservato, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti ed il relativo indirizzo di posta elettronica.

La finalità è non solo quella di snellire la notifica degli atti, in modo da equiparare gli effetti legali di una e-mail a quelli di una raccomandata, con ricevuta di ritorno, ma anche di procurare una contrazione delle spese di gestione degli studi

La novella come già evidenziato, pare figlia della crisi globale, nel senso che la crisi che ha colpito l'economia mondiale ha dato accelerazione a quella che ormai appariva una necessità ineludibile, sia perché finalizzata allo snellimento delle attività di studio, che per procurare risparmi di gestione rilevanti.

Ed infatti la novella consacra l'abbandono graduale dei documenti cartacei, per cui la posta elettronica certificata – identificata con l'acronimo PEC – dal 2010, sostituirà nei rapporti epistolari tra iscritti ad Albi e Collegi la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Tutto ciò sarà reso possibile anche in forza dell'abrogazione da parte dal [comma 11 dell'art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#) dell'art. 4, comma 4 del D.P.R. n. 68/2005 che subordinava l'invio della PEC ad un'esplicita dichiarazione di volontà da parte dell'altra parte di accettarla, per cui non sarà più possibile non accettare la ricezione dell'e-mail avente piena rilevanza legale²

² Il testo abrogato era il seguente:

Art. 4 comma 4. **“Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possono dichiarare**

In termini di risparmio la novità è indubbiamente rilevante in quanto il costo di una casella di posta elettronica rapportata all'anno non supererà i 6-8 euro (cioè il costo di due lettere raccomandate) ; In termini di snellimento delle attività di studio il vantaggio appare altrettanto rilevante, in quanto non si sarà più costretti a mandare la Segretaria o l'ultimo praticante di studio – come spesso accade- a fare la fila all'Ufficio postale per la spedizione delle lettere raccomandate.

Il quadro normativo di riferimento

-Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3." (G.U. 28 aprile 2005, n. 97)

-Decreto Ministeriale 2 novembre 2005, "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata" (G.U. del 14 novembre 2005, n. 265)

-Circolare CNIPA CR/49 24 novembre 2005, "Modalità per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata" (G.U. 5 dicembre 2005, n. 283)

-Circolare 7 dicembre 2006, n. 51, "Espletamento della vigilanza e del controllo sulle attività esercitate dagli iscritti nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata (PEC), di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3».

-Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. 16 maggio 2005, n. 93)

-Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 (G.U. 29 novembre 2008, n. 280, supplemento ordinario 263/L)

-Legge 28 Gennaio 2009, n. 2 (G.U. 28 Gennaio 2009, n. 22, supplemento ordinario 14/L)

Il **Consiglio Nazionale Forense** ha attivato un proprio dominio di posta elettronica certificata (CERTMAIL-CNF) in outsourcing con Actalis, gestore nazionale del servizio di posta certificata.³

la esplicita volontà di accettare l'invio di posta elettronica certificata mediante indicazione nell'atto di iscrizione al registro delle imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma

³ si invita a consultare il sito www.consiglionazionaleforense.it, cliccando sulla destra "I servizi telematici" e poi "Posta Elettronica Certificata".

Il servizio di PEC ,per essere tale deve seguire le regole fissate dal DPR n. 68/2005 e dalle successive regole da esso previste.

Queste norme infatti, in uno con altre – in particolare quelle fissate dal Codice dell'Amministrazione digitale – ne stabiliscono la validità legale e le regole e le modalità di utilizzo.

In servizio, può essere attivato esclusivamente da gestori accreditati presso il CNIPA ⁴ che è l'organo pubblico preposto al controllo della posta elettronica certificata.

Va precisato che per la PEC devono essere utilizzati esclusivamente domini dedicati, nel senso che un dominio dedicato PEC non contiene caselle email c.d. libere, per cui la casella libera – quella ad esempio di cui si è già dotati - potrà affiancare la caselle PEC, ma non potrà essere oggetto di commistione.

Funzionamento della PEC

Al momento dell'invio di una mail PEC:

- **il gestore PEC del mittente** provvederà ad inviare al mittente una ricevuta che costituirà valore legale dell'avvenuta (o mancata) trasmissione del messaggio con precisa indicazione temporale del momento in cui la mail PEC è stata inviata.

-In egual modo **il gestore PEC del destinatario**, dopo aver depositato il messaggio PEC nella casella del destinatario, fornirà al mittente una ricevuta di avvenuta consegna, con l'indicazione del momento (data , ora, minuto e secondo) nel quale tale consegna è avvenuta.

⁴ CNIPA è l'Acronimo di CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

-In caso di smarrimento di una delle ricevute presenti nel sistema PEC è possibile disporre, presso i gestori del servizio, di una traccia informatica (cd. Log di gestione) avente lo stesso valore legale in termini di invio e ricezione, per un periodo di trenta mesi⁵.

E' importante sottolineare che la posta elettronica certificata offre la garanzia della consegna del messaggio e **non della sua lettura da parte del destinatario.**

In altre parole nulla rileva sul fatto che il destinatario abbia letto o meno il messaggio PEC, ma si hanno garanzie solo sull'avvenuto recapito.

L'evento è equiparabile alla consegna di una lettera raccomandata che non viene letta dal destinataria e che continua a giacere sulla scrivania.

In definitiva riepilogando

Il mittente predispone il messaggio PEC e lo sottopone al gestore mittente. Il gestore mittente riconoscerà il mittente solo dopo la sua autenticazione, ad esempio attraverso l'inserimento di user name e password.

Il gestore mittente verifica la correttezza formale del messaggio PEC e, in caso positivo, restituisce al mittente la ricevuta di accettazione come riconoscimento dell'avvenuto invio del messaggio.

Il gestore mittente invia il messaggio al gestore destinatario, inserendolo in una busta di trasporto firmata, per permettere al gestore destinatario di verificarne l'inalterabilità durante il trasporto.

Il gestore destinatario, una volta ricevuto il messaggio PEC, consegnerà al gestore mittente una ricevuta di presa in carico che attesta il passaggio di consegne tra i due gestori. Il gestore destinatario verifica in fase di ricezione e la correttezza del messaggio e si accerta che non siano presenti virus informatici.

Superati i controlli di cui innanzi, il messaggio, viene consegnato alla casella di posta del destinatario che può quindi leggerne il contenuto.

⁵ Direttiva prevista in sede di redazione e approvazione del DPR 68, 11 febbraio 2005.

Va tuttavia precisato che *log dei messaggi* non significa contenuto dei messaggi stessi, ma solo traccia dell'avvenuta transazione

In definitiva:

Nel circuito PEC vengono rilasciate tre ricevute ai fini della certificazione del messaggio di posta elettronica certificata:

- Di **accettazione**, che attesta l'avvenuto invio della mail dal gestore di posta elettronica certificata del mittente.
- Di **presa in carico**, che attesta il passaggio di responsabilità tra due distinti gestori di posta certificata, mittente e destinatario. Questa ricevuta viene scambiata tra i due gestori e non viene percepita dagli utilizzatori del servizio.
- Di **avvenuta consegna**, che attesta che il messaggio è giunto a buon fine e che il destinatario ne ha piena disponibilità nella sua casella (anche se non ha ancora visto il messaggio).

In caso di situazione negativa esistono inoltre tre tipi di avvisi rilasciati dal sistema PEC:

- Di **non accettazione**, per virus o utilizzo di un mittente falso per altri problemi di carattere tecnico;
- Di **mancata consegna**, che sarà certificata al mittente nelle 24 ore successive;
- Di **rilevazione di virus informatici** che potrebbero pregiudicare la funzionalità del servizio e degli apparati.

Dal punto di vista dell'utente, una casella di posta elettronica certificata non si differenzia da una casella di posta normale; cambia solo per quello che riguarda il meccanismo di comunicazione sul quale si basa la PEC e sulla presenza delle ricevute inviate dai gestori PEC mittente e destinatario.

Vantaggi della PEC

Il servizio PEC, procura una serie di vantaggi rispetto alla raccomandata con ricevuta di ritorno tradizionale.

I più rilevanti sono:

- ✓ Ogni formato digitale (Word, PDF, JPEG, TIF etcc) può essere inviato tramite posta elettronica certificata;

- ✓ Vengono certificati in automatico anche gli allegati al messaggio⁶;
- ✓ L'avvenuta consegna della mail viene garantita; nel caso non sia possibile consegnare il messaggio l'utente viene informato;
- ✓ Tracciabilità della casella mittente e conseguentemente del suo titolare;
- ✓ Vi è certezza sulla destinazione dei messaggi;
- ✓ L'invio dei messaggi ha costi di gran lunga inferiori a quello delle raccomandate. Una raccomandata tradizionale costa non meno di 3 euro e 40 centesimi Una casella PEC può essere acquistata a pochi euro.
- ✓ Alcuni Ordini forensi stanno ponendo in essere convenzioni in forza delle quali la Casella PEC viene a gravare sull'iscritto in ragione di 3 euro + IVA all'anno. Una volta pagato il canone annuale l'utente può inviare un numero illimitato di messaggi PEC;
- ✓ I messaggi possono essere inviati e consultati da ogni computer connesso a internet e quindi anche da fuori studio.
- ✓ Obbligo da parte del gestore di archiviare sia i Log dei messaggi PEC che gli allegati, per un periodo di trenta mesi;
- ✓ Garanzia da parte del gestore della riservatezza del trattamento dei dati personali e della sicurezza della comunicazione.
- ✓ Due utenti appartenenti a differenti gestori possono scambiare e-mail certificate con le stesse garanzie di due utenti appartenenti allo stesso gestore.

A fronte dei certi vantaggi, che deriveranno dall'utilizzo della PEC , non si deve tuttavia ignorare il fatto che attualmente la PEC non costituisce uno standard internazionale, rappresentando solo un insieme di regole e norme italiane.

⁶ Le caselle PEC in commercio hanno una dimensione non inferiore ad 1 Giga per cui consentono di mantenere in giacenza quasi 5.000 mail In questo modo diventa possibile ricevere allegati di grandi dimensioni o gestire una quantità superiore di messaggi rispetto alle normali caselle.

In un momento in cui l'avvocatura è proiettata ad avere rapporti internazionali sarebbe auspicabile un protocollo unico standardizzato, quantomeno in un percorso di standardizzazione europea.

Una siffatta necessità appare ineludibile, proprio per rendere più concorrenziale la nostra avvocatura a livello europeo e soprattutto a favorire la giovane avvocatura.

(Avv. Antonio De Michele)